



**UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI**

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 lettera b) e 6 del D.L.gs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii., SVOLTA ATTRAVERSO PIATTAFORMA M.E.P.A., PER LA FORNITURA NR. 2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

CIG 76846684A5

CUP H16J16000640004 e H17D18000080004

Determinazione a contrattare: n. 8012/2018.

ART. 1 - GENERALITA'

L'Amministrazione Comunale di Firenze intende procedere all'acquisto di nr. 2 Scuolabus per il trasporto Scolastico (lotto unico).

Importo a base di gara: € **128.600,00** (centoventottomilaseicento/00) + IVA.

Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore **9.30** del giorno **3 dicembre 2018**.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica in data 3 dicembre 2018 alle ore 10.00, presso la sede del Servizio Centrale Acquisti di via de' Perfetti Ricasoli, 74. Eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti tramite la sezione "comunicazioni con i fornitori".

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**comunicazioni con i fornitori**", nell'area riservata alla presente gara, entro e non oltre il giorno 26 novembre 2018.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.

Le risposte saranno pubblicate attraverso lo stesso mezzo, in forma anonima, entro il 27 novembre 2018.

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA

La presente Richiesta d'Offerta ha per oggetto:

- la fornitura di n. 2 Scuolabus per il trasporto Scolastico, come meglio specificati nell'allegato A "**caratteristiche tecnico-qualitative**".

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare-Capitolato e relativi allegati A e B, e nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti.

La scheda tecnica del prodotto offerto, come da **all. A**, dovrà essere inserita nello spazio predisposto sul sistema.

Nella presente fornitura non esistono interferenze in locali e tra il personale occupato dall'Impresa aggiudicataria ed altri soggetti dell'Ente; ne consegue la non sussistenza di oneri per la sicurezza e dell'obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

3.1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Azienda dovrà allegare, negli appositi spazi predisposti sul sistema nella parte dedicata alle richieste amministrative, la seguente documentazione:

3.1.1) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” (All. B) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – **tutte le sezioni ad eccezione della sez. C (avvalimento)**;
- alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni**,
- alla parte IV: Criteri di selezione:
compilare solo **Sezione A – Idoneità - punto 1**): indicare numero di iscrizione al Registro Imprese e l'oggetto Sociale, e (eventuale) la **Sezione D** – Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale per la certificazione di qualità.
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte** le dichiarazioni ivi contenute

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti dovrà compilare e firmare digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) il DGUE. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito modello **“DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI”** (All. C), disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che **non sono contenute** nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei DGUE e del modello **“DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI”** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

3.1.2) DICHIARAZIONE sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., da compilare secondo il **modulo allegato D – “Altre Dichiarazioni”**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute con la quale il concorrente:

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti **dal codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORAMENTO_0.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui **all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165**;
- dichiara che l'impresa, società o altro soggetto non incorre **nella cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera f-bis e f-ter** del codice contratti;
- dichiara che l'impresa, società o altro soggetto non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 *oppure* che l'impresa, società o altro soggetto ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle **c.d. black list**, ma è in possesso di autorizzazione n. ___ del __ emessa il ___ con scadenza ____, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010;
- dichiara il possesso delle eventuali **certificazioni previste dall'art. 93, comma 7** del Codice dei contratti che consentono la riduzione dell'importo della garanzia;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa Privacy pubblicata sul Sito dell'Amministrazione Comunale al link <https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>.

3.1.3) la GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. di euro **1286,00** (milleduecentottantasei/00) e durata non inferiore a gg. **240** dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale “garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze – SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI – VIA De’ PERFETTI RICASOLI, 74 – 50127 Firenze *a corredo dell’offerta relativa alla procedura per la fornitura di n. 2 scuolabus per il trasporto scolastico - CIG 76846684A5*” . Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, bonifico, assegno circolare, con versamento presso conto corrente bancario Banca CR Firenze S.p.A. intestato a Comune di Firenze codice IBAN IT20X0616002832000000161C01, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale “garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze – SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI – VIA De’ PERFETTI RICASOLI, 74 – 50127 Firenze *a corredo dell’offerta relativa alla procedura per la fornitura di n. 2 scuolabus per il trasporto scolastico - CIG 76846684A5*”. Si precisa che il deposito è infruttifero.

c) da fideiussione rilasciata, a scelta dell’offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà essere emessa a favore della stazione appaltante con causale “garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze – SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI – VIA De’ PERFETTI RICASOLI, 74 – 50127 Firenze *a corredo dell’offerta relativa alla procedura per la fornitura di n. 2 scuolabus per il trasporto scolastico - CIG 76846684A5*”– ed essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018;

La fideiussione deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione** per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione.

Il concorrente che costituisca la garanzia provvisoria nei termini indicati ai punti a) e b) che precedono deve inserire la ricevuta della tesoreria o dell’azienda autorizzata sul sistema MEPA, nell’apposito spazio previsto. È onere, inoltre, del concorrente indicare, nello stesso spazio, il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di consentire lo svincolo della medesima. La costituzione della garanzia provvisoria in contanti è consentita nei limiti all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D. Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione (di cui al precedente punto c) questa dovrà:

- 1) essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea sottoscritta dai contraenti.
- 2) avere validità per almeno **240** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
- 3) in caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;

- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 5) essere conforme allo schema tipo, ove disponibile, di cui all'articolo 103 co. 9 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata con l'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare **la garanzia definitiva** nella misura di cui all'art. 12 del presente disciplinare/Capitolato Speciale, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nell'articolo 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice, ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19/01/2018. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (DGUE parte II sezione A).

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del Codice, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate di cui ai periodi primo e secondo del comma 7 dell'art. 93 del Codice, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del comma

7 dell'art. 93 del Codice, per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle suddette riduzioni, fermo restando la segnalazione indicata nel DGUE per le piccole e medie imprese, il concorrente segnala, in sede di offerta, nel modulo DGUE, Parte IV[^], Sezione D il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. nella partecipazione in RTI verticale ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

3.1.4) L'IMPEGNO di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., **a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione (bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione.
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità del deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'obbligo dell'impegno suddetto non si applica ai concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese oppure ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio ordinario,

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

3.2) DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'Azienda dovrà allegare altresì, negli appositi spazi predisposti sul sistema nella parte dedicata alle richieste di carattere tecnico:

- **La descrizione dettagliata** del prodotto offerto, rispondente ai requisiti come indicati **nell'all. A** e nello stesso ordine.

La documentazione tecnica deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Il Rup procederà, prima dell'apertura dell'offerta economica, alla verifica della conformità del prodotto offerto.

Il Rup potrà chiedere, tramite PEC, chiarimenti in ordine agli elementi dell'offerta tecnica. In tal caso, la ditta che riceverà la richiesta di chiarimenti dovrà rispondere **entro 2 (due) giorni lavorativi** da quello dell'invio della richiesta stessa.

In caso di mancanza o di incompletezza dei chiarimenti richiesti, mancato rispetto del termine, di cui sopra, o di non conformità del prodotto offerto rispetto alla scheda tecnica All. A si procederà all'esclusione del concorrente.

3.3) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di **Euro 128.600,00 (centoventottomilaseicento/00)**, che l'operatore economico offre per eseguire la fornitura oggetto del presente appalto, comprensiva di tutto quanto indicato nell'allegato A e di ogni spesa relativa (immatricolazione, trasporto, consegna, collaudo, messa a punto e messa in strada, garanzia di cui al successivo art. 4).

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell'apposito spazio **“costi relativi alla sicurezza”**, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 dell'art.95 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che costituiscono un *di cui* dell'offerta economica.

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti l'attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità della fornitura.

Per la tipologia della fornitura richiesta, senza posa in opera, non si devono indicare i propri costi della manodopera.

L'apertura delle offerte economiche sarà comunicata tramite la sezione “comunicazioni con i fornitori”.

Si procederà, come richiesto dalla piattaforma Mepa, in seduta pubblica, al sorteggio del criterio di verifica della anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Si precisa che ai sensi del successivo comma 3-bis del su richiamato art. 97 il calcolo di cui al comma 2 sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di offerta anomala l'Amministrazione procederà, nella persona del RUP, alla verifica della stessa, ai sensi di quanto previsto dai commi 4, 5, 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Il RUP si riserva, nel caso in cui le numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 1 e 6.

3.4 SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9, Codice Contratti)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice.

In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti la documentazione tecnica ed economica, il RUP assegna al concorrente un termine di **5** giorni solari affinché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione suddetto, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (5 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

ART. 4 - GARANZIA VEICOLI E CENTRO DI ASSISTENZA

I veicoli dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge (24 mesi), decorrente dalla data del collaudo con esito positivo.

Considerate le necessità organizzative attinenti il servizio di destinazione del veicolo la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, antecedentemente alla stipula del contratto, il Centro di Assistenza Tecnica, sia per la parte meccanica che per l'allestimento, più vicini alla sede dell'Autoparco Comunale sito in viale M. Fanti 5 - Firenze, che dovrà essere ubicato nel territorio comunale di Firenze o in altro Comune dell'area omogenea fiorentina (Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa).

I tempi di intervento previsti in garanzia per esigenze di servizio sono stabiliti in max 4 gg., salvo casi eccezionali da concordare con il Responsabile dell'Autoparco comunale.

Qualora il Centro di Assistenza Tecnica fosse azienda diversa da quella aggiudicataria sarà necessario produrre, negli stessi termini di cui sopra e comunque prima della stipula del contratto, una dichiarazione con la quale tale azienda si impegna ad effettuare gli interventi in garanzia nei tempi indicati, per conto dell'azienda aggiudicataria.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii..

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto nel presente disciplinare-Capitolato.

Gli Scuolabus dovranno essere conformi a quanto richiesto e possedere le certificazioni/omologazioni previste per legge.

L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

A parità di prezzo si procederà a richiedere offerta migliorativa.

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

ART. 6 - STIPULA CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in formato digitale mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'Art. 32 comma 10, lett. B), del D. Lgs. 50/2016, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni.

L'Aggiudicatario, **entro 10 giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione**, ai fini della stipula del contratto, deve far pervenire al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Acquisizione di Beni e Servizi Generali:

1. originale della garanzia definitiva di cui all'Art. 12 del presente Disciplinare-Capitolato Speciale;
2. Conto Corrente Bancario/Postale e nominativi dei soggetti abilitati ad operare su di esso ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza della Legge 136/2010;
3. nominativo del Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al contratto;
4. versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo per la stipula del contratto, che saranno successivamente quantificate;
5. produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D. Lgs. 50/2016;
6. dichiarazione sulla composizione societaria ex DPCM 187/91;
7. produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD - Codice dell'amministrazione digitale- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il contratto di appalto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 7 - CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, presso l'Autoparco Comunale – Viale Manfredo Fanti 5, Firenze, o altro eventuale deposito nel territorio comunale, indicato dalla Stazione Appaltante, a completa cura e spese dell'Azienda aggiudicataria.

La consegna dovrà essere concordata con il Responsabile dell'Autoparco Comunale.

All'atto della consegna il veicolo dovrà essere immatricolato, completo di tutti gli equipaggiamenti richiesti, in conformità alle prescrizioni di cui agli Artt. 2 e 3, e alla relativa Scheda Tecnica allegato A, corredato dai manuali d'uso e manutenzione, messa a punto e pronto all'uso.

In tale sede dovrà essere consegnata idonea documentazione attestante il valore di emissione vibrazioni dichiarato obbligatoriamente dal produttore/allestitore ai sensi della Direttiva Macchine 2002/44/CE del 25/6/2002 e ss.mm.ii.

Al momento della fornitura dovrà essere effettuata, a cura del fornitore, prova dimostrativa ed istruzione al personale comunale destinato ad usare i veicoli, da svolgersi in accordo con il Responsabile dell'Autoparco.

Il Rup, anche tramite suo delegato, si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche in corso di allestimento presso la sede della ditta affidataria.

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati dell'Azienda fornitrice opportunamente delegati, il Responsabile del procedimento o suo delegato provvederà ad effettuarne l'esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la funzionalità e la completa conformità rispetto a quanto ordinato, ai sensi dell'Art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Incaricati dell'Azienda fornitrice dovranno inoltre provvedere, nella stessa fase, a dettagliata istruzione del personale dell'Autoparco su caratteristiche tecniche, modalità di manutenzione e utilizzo dei veicoli consegnati. Si richiede inoltre consegna del piano dettagliato di interventi in garanzia.

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio da parte del R.U.P. del Certificato di verifica di conformità.

Il Certificato di verifica di conformità verrà quindi trasmesso all'Azienda fornitrice, che provvederà a controfirmarlo e ritornarlo al Responsabile.

In caso di esito favorevole, la data di consegna dei veicoli risulterà quella indicata nel Verbale.

In caso di esito sfavorevole, invece, il fornitore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale.

Il veicolo sarà ripresentato ad un successivo e secondo collaudo.

In caso di esito favorevole del secondo collaudo, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa allo stesso.

In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura, incamerando inoltre il deposito cauzionale definitivo e riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il risarcimento dei danni subiti.

ART. 9 - OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Azienda aggiudicataria è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente Invito nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dall'Amministrazione Comunale.

L'Azienda è a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all'esecuzione della fornitura.

L'esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire con applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente invito e della disciplina vigente, con particolare riferimenti alle tematiche di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'Azienda si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Azienda è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura e fino al positivo collaudo.

La ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste nella presente R.D.O., ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante stessa.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di escutere in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, qualora si verificassero da parte dell'Azienda ripetute inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura nonché in presenza di difetti/malfunzionamenti dei veicoli non emersi in sede di collaudo.

ART. 10 - RAPPORTI E PAGAMENTI

L'Azienda aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l'unico interlocutore cui la Stazione Appaltante indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa in merito a questioni attinenti la fornitura oggetto d'appalto.

La fattura rimessa dal fornitore dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL. L'Autoparco Comunale provvederà alla verifica della conformità della fornitura a quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto di regolarità.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal completamento della fornitura (esito positivo del collaudo). Qualora la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quella richiesta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di respingerla.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC

1. Il fornitore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

L'azienda aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento.

2. Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa.

L'Amministrazione Comunale procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa aggiudicataria, oltre a quelle d'uso in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per importi superiori a € 10.000,00 IVA compresa.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10 per cento ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., e dovrà avere validità **per mesi 30** dalla data di stipula del contratto, e comunque fino al termine della garanzia di cui all'art. 4 del presente Capitolato.

La polizza sarà svincolata al termine della sua validità, previa dichiarazione del Responsabile dell'Autoparco Comunale.

La cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, e per le altre norme qui non richiamate di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Per ogni eventuale giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista (120 gg. naturali e consecutivi data stipula del contratto) è stabilita una penale pari ad euro **200,00** (duecento/00), che verrà detratta dalla fattura emessa successivamente all'inadempimento accertato.

2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'impresa per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.

3. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'impresa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

4. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di Firenze a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, tramite PEC, con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi di legge, nei seguenti casi:

- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti o per abusiva sostituzione di altri nel ruolo dell'aggiudicatario;
- per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;

- cessione del contratto di fornitura a terzi;
 - frode o grave negligenza dell'Aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
- E' fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica della fornitura questa non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite. Qualsiasi contravvenzione alle vigenti normative nonché eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione della fornitura, saranno a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Il contratto si risolverà di diritto qualora le obbligazioni previste dal presente capitolato non siano adempiute dall'impresa affidataria secondo le modalità riportate. I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell'art. 1457 codice civile.

ART.16 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 17 - DIPENDENTI DELLE P.A. - DIVIETI

Alla presente fornitura si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16^{ter} del D.Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'impresa aggiudicataria con ex dipendenti dell'Amministrazione comunale committente.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese e gli oneri contrattuali derivanti dal presente affidamento sono a totale carico dell'Azienda aggiudicataria, rimanendo la sola IVA a carico del Comune.

ART. 19 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze. Si precisa inoltre che è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie che dovessero insorgere.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo che sono contenute nell'"Informativa privacy" del Servizio Centrale Acquisti reperibile al link <https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa sopra richiamata.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione è Manuela Simonetti – Responsabile P.O. Autoparco – Servizio Centrale Acquisti, mail manuela.simonetti@comune.fi.it, tel. 055/2625112.

Referenti per eventuali informazioni sulla procedura di gara sono: Giovanni Montanelli giovanni.montanelli@comune.fi.it, tel. 0552768740, e Debora Conti debora.conti@comune.fi.it, tel. 0552768797.

Si informa che, per la procedura in oggetto, l'Amministrazione Comunale effettuerà le pubblicazioni in osservanza degli obblighi di trasparenza (Art. 29 Codice Contratti) sul "Profilo del Committente" nella sezione "Amministrazione trasparente" della Stazione Appaltante.

Il percorso parte dalla Rete Civica del Comune di Firenze (<http://www.comune.fi.it>), cliccando su "Amministrazione Trasparente" si apre un menù a tendina, selezionare su "Bandi di Gara e Contratti" e di conseguenza "Gare indette dal 01/08/2017 - Profilo del Committente" (link: <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>) oppure inserire la stringa sottostante che indirizzerà subito alla Determinazione Dirigenziale:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retcecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibere/ode_web_d et.htm

IL RUP

Manuela Simonetti

All.A: scheda **caratteristiche tecnico-qualitative**

All.B: DGUE

All.C: *DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE*

All.D: modulo "altre dichiarazioni"